



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE GOVERNATIVA INTERNAZIONALE GCAP, FATTA A TOKYO IL 14 DICEMBRE 2023

Art. 35

(1) Nell'ambito delle sue attività ufficiali, la GIGO e i suoi possedimenti, proprietà e profitti saranno esenti da ogni tassazione diretta. (2) Gli articoli importati, esportati o trasferiti dalla GIGO per le sue funzioni ufficiali saranno esenti da dazi doganali, tasse e altre imposte, nonché da proibizioni o restrizioni riguardanti importazioni, esportazioni o trasferimenti. Resta inteso tuttavia che gli articoli importati sotto tale esenzione non saranno venduti nel Paese ospitante se non in base alle condizioni concordate con il suo Governo. Resta inteso altresì che tale esenzione non richiede che le Parti consentano l'importazione, esportazione o trasferimento di articoli contrari ai regimi nazionali di controllo delle armi o alle relative leggi e regolamenti. (3) Riguardo alle tasse su beni e servizi acquistati dalla GIGO e strettamente necessari per lo svolgimento delle sue attività ufficiali, la GIGO godrà di esenzione o agevolazione sul pagamento di tali tasse su acquisti importanti, in conformità alle consuetudini del Paese ospitante. Ai fini della presente Convenzione, per acquisti importanti si intendono acquisti di beni o forniture di servizi di un valore superiore alla soglia, laddove applicabile, stabilita dalla legislazione del Paese ospitante rispetto alle organizzazioni internazionali. Tali requisiti tuttavia non influiscono sui principi generali stabiliti in questo paragrafo.

Versione in vigore dal 4 dicembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

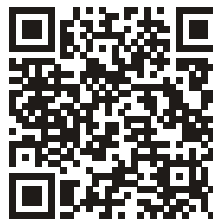
Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023
Estremi	Legge 18 novembre 2024, n. 184
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-184-2024/art-35>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it